



COMUNE DI BERGEGGI

PROVINCIA DI SAVONA



Riserva Naturale
Regionale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 9 del 20/03/2021

OGGETTO: I.M.U. - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì venti del mese di marzo alle ore 10:00 a seguito di convocazione del Sindaco, nei locali della sala consiglio comunale, si è riunito il Consiglio comunale con l'intervento dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.
REBAGLIATI Maria	Consigliere anziano	No
D'ANTONIO Carmine	Consigliere	Si
CIOCCHI Lorenzo	Consigliere	Si
BORGO Riccardo	Consigliere	Si
ANACLERIO Sauro	Consigliere	Si
BIANCHINI Alice	Consigliere	Si
PERRIA Mauro	Consigliere	No
LA MALFA Stefano	Consigliere	Si
SUSINI Sarah	Consigliere	Si
CERVETTO Mara	Consigliere	Si

ASSESSORI NON VOTANTI	Pr
BORMIDA Adolfo - Vicesindaco F.F.	Si
GAGGERO Luca	Si
GALLETTI Carlo	Si

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE Piero dott. ARALDO.

ASSUME LA PRESIDENZA D'ANTONIO Carmine – CONSIGLIERE ANZIANO.

Consiglio Comunale n. 9 del 20/03/2021

OGGETTO: I.M.U. - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022, con delibera di Consiglio comunale n. 58 in data 20.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la relativa nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 20.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta comunale n. 121 del 24.12.2019, avente per oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 – Parte Finanziaria", e n. 32 del 27.05.2020, avente per oggetto "Approvazione PEG - Piano Performance e Registro Obiettivi e Traguardi anno 2020" immediatamente esecutive, mediante le quali si è approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022, e sono stati assegnati a ciascun Responsabile di Settore i capitoli di bilancio relativi ai servizi di propria competenza;

RILEVATO che:

- Il comma 639 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 2 marzo 2019 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2019;
- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 54 e n. 55 del 20 dicembre 2019 sono state approvate rispettivamente le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) e le aliquote della TASI per l'annualità 2020, ma che in considerazione della nuova disciplina prevista dai sopra citati commi della L. 27 dicembre 2019 n.160 e della conseguente abrogazione della TASI si rendeva necessario provvedere a deliberare le nuove aliquote per l'anno 2020;

VISTA la deliberazione C.C. n. 23 del 29/06/2020 con la quale si è provveduto a determinare per l'anno 2020 le aliquote della nuova IMU;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

VISTO l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;

VISTO inoltre che il Ministero degli Interni con D.M. del 13/01/2021 stabiliva un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

CONSIDERATO che:

- il comma 748 dell'art.1della legge 27 dicembre 2019, n.160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A /9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6%, mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio197, n.616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1°gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%.

CONSIDERATO altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa (la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge)
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

ATTESO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RITENUTO di NON avvalersi della facoltà di aumentare per l'anno d'imposta 2021 le aliquote e le detrazioni e di approvare pertanto per l'anno 2021 le aliquote IMU nella stessa misura di quelle deliberate per l'anno 2020;

CONSIDERATE, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2021;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'allegato parere favorevole reso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

VISTO l'allegato parere favorevole reso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente patto;

Posta in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con il seguente risultato:

Presenti n. 8, voti favorevoli n. 8, voti contrari: n. //, astenuti: n. //;

DELIBERA

1. Per le motivazioni in narrativa espresse, di approvare le **aliquote e le relative detrazioni** dell'Imposta Municipale Propria introdotta dall'articolo 1, commi 739 e ss. della L. 160/2019, per l'anno **2021**, come risulta dal seguente prospetto:

Fattispecie	Aliquote
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate e relative pertinenze (iscritte nelle categorie A/1, A/8 e A/9)	5,5 ‰ (detrazione annua € 200,00)
Fabbricati rurali strumentali	1,0 ‰
Fabbricati Merce	2,50 ‰
Immobili produttivi categoria D (di cui 0,76% a favore dello Stato e 0,04% a favore del Comune)	8,0 ‰
Fabbricati tenuti a disposizione (di qualsiasi categoria)	10,6 ‰
Aliquota ordinaria (per tutte le fattispecie diverse da quelle sopra elencate)	8,0‰

2. di dare atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 160/2019, ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima

Dopo di che il Consiglio comunale con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2002 n. 267.



COMUNE DI BERGEGGI
Provincia di Savona

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to : Dott. D'ANTONIO Carmine

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : Piero dott. ARALDO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Bergeggi, li _____

L'IMPIEGATO COMUNALE